



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. 7 del 14-3-2019

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell' art. 251 del D. Lgs. 267/2000- "Diritti accesso agli atti"- Approvazione

L'anno **duemiladicannove**, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 14,45 in Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Viceprefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Viceprefetto aggiunto - Componente	X	
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico Finanziario - Componente	X	

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

La Commissione Straordinaria

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dalla I Direzione organizzativa e trasmessa in data _____, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Ritenuto che la proposta di deliberazione è meritevole di approvazione.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) RIDETERMINARE E APPROVARE, ai sensi dell'art. 251 del Dec. Lgs. n. 267/2000 i diritti di accesso agli atti amministrativi, quale manovra ritenuta necessaria nella misura di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DISPORRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, di cui al superiore allegato A sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti ed abrogano ogni precedente determinazione in contrasto;
- 3) DARE ATTO che ogni previsione in contrasto con la presente determinazione deve ritenersi abrogata;
- 4) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 251 c. 2 del Dec. Lgs. 267/2000 "la delibera non è revocabile e ha efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- 5) DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- 6) DARE ATTO del parere espresso dai Revisori dei Conti con nota prot. n. 10433 del 11.03.2019
- 7) TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 8) DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 c. 2 L.R. n° 44/1991;

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria:

Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosalia Di Trapani



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 14-3-2019

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I DIREZIONE-Affari Generali-
Programmazione e Sviluppo

UFFICIO:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie ai
sensi dell' art. 251 del D. Lgs. 267/2000- "Diritti
accesso agli atti"- Approvazione

Esaminata ed approvata dalla

Commissione Straordinaria

il 14 MAR. 2019

con deliberazione n. 7

Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.
44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere:

favorevole

Data 4-3-2019

IL RESPONSABILE

[Signature]

Li 4-3-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(scrivere nome, cognome e qualifica leggibile)

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 7/3/2019

IL RESPONSABILE

[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I.A. Katy Sorrentino

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) n. 5 del 15/02/2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che così dispone:

«1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali»;

VISTA la nota prot. uscita n. 0014653 del 19/02/2019 assunta al prot. gen. n. 7545 del 20/02/2019-agli atti d'ufficio-, con la quale il Ministero dell'Interno, Ufficio 1 – consulenza e studi finanza locale – consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 c. 1, 3 e 5 TUEL, approvato con Dec. Lgs. 267/2000, che devono essere trasmessi alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi del comma 6 del citato art. 251, TUEL, entro trenta giorni

dall'esecutività della delibera di dissesto n. 5 del 15.02.2019, pena la sospensione dei trasferimenti erariali;

VISTA la nota assunta al prot. sett. n. 70 del 21/02/2019-agli atti d'ufficio- a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario, i quali sollecitano l'adozione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato e indicano per la I Direzione, la rideterminazione dei diritti di accesso agli atti amministrativi;

Visto la L. 241 / 1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo ed in particolare l'Art. 25 ove recita " Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che all'art. 6, comma 4, prevede che "Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali";

Considerato che l'Ente intende provvedere alla rideterminazione dei diritti di accesso agli atti amministrativi, quale manovra ritenuta necessaria, nella misura di cui all' allegato A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelle vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogate, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria, per i motivi esposti in premessa:

- 1) **RIDETERMINARE E APPROVARE**, ai sensi dell'art. 251 del Dec. Lgs. n. 267/2000 i diritti di accesso agli atti amministrativi, quale manovra ritenuta necessaria nella misura di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DISPORRE** che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, di cui al superiore allegato A sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti ed abrogano ogni precedente determinazione in contrasto;
- 3) **DARE ATTO** che ogni previsione in contrasto con la presente determinazione deve ritenersi abrogata;
- 4) **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 251 c. 2 del Dec. Lgs. 267/2000 "la delibera non è revocabile e ha efficacia per 5 anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- 5) **DARE ATTO** che, con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- 6) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 7) **DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 c. 2 L.R. n° 44/1991.

Il Responsabile del Procedimento

Luigi Sacca

TARIFFE DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI-RIMBORSO SPESA DI RICERCA E RILASCIO COPIE

Fotocopie formato A/4	€ 0,20
Fotocopie formato A/3	€ 0,30
Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio degli ultimi 5 anni (atti la cui data è anteriore fino a 5 anni rispetto alla data richiesta)	Costo della singola copia + € 7,50 per la ricerca
Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio a far data anteriore a 6 anni e fino a 40 anni rispetto alla data richiesta	Costo della singola copia + € 15,00 per la ricerca
Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio storiche (atti la cui data è anteriore di oltre 40 anni rispetto alla data richiesta)	Costo della singola copia + € 25,00 per la ricerca
Riproduzione su CD o altro supporto informatico	€ 20,00



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Collegio dei Revisori

Al Segretario Generale del Comune

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Alla Commissione Straordinaria

Al Dott. Guarrera Gioacchino

SEDE

Verbale n. 9 dell'8 marzo 2019

Oggetto: *Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 – "Diritti accesso agli atti" - Approvazione".*

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dalla I^a Direzione - Affari Generali - Programmazione e Sviluppo, a firma del Responsabile del procedimento Sig.ra Caty Sorrentino; trasmessa, a mezzo PEC, in data 04/03/2019, per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto:

- ✓ la L. 241/1990 recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 25;
- ✓ il D.lgs. n. 97, del 25 maggio 2016;

Considerato che:

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000;

l'Ente intende provvedere alla rideterminazione dei diritti di accesso agli atti amministrativi;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Preso atto del disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede:

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."

Visto l'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. n. 7545, del 20/02/2019, della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Ritenuto, per l'anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere rideterminare i diritti di accesso agli atti amministrativi, quale manovra necessaria, nella misura di cui all' **Allegato A** accluso alla deliberazione *de qua*;
- altresì, disporre che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, di cui al richiamato allegato A, sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento;

Visto l'Allegato A alla proposta di deliberazione: "TARIFFE DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO SPESA DI RICERCA E RILASCIO COPIE";

Visto il parere favorevole espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile della Direzione I^a, in data 04/03/2019;

Considerato che l'adozione del provvedimento non comporta spese per l'Ente e, quindi, non necessita del parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 181/2011;
- il D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata.

Si rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Salvatore Dilena

Dott. Carmelo Marisca

